

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
(emanato con decreto rettorale 5 giugno 2017 n. 211)**

INDICE

Articolo 1	<i>(Oggetto del regolamento)</i>
Articolo 2	<i>(Organi della scuola)</i>
Articolo 3	<i>(Il consiglio della Scuola)</i>
Articolo 4	<i>(Composizione e funzionamento del consiglio della Scuola)</i>
Articolo 5	<i>(Elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della Scuola)</i>
Articolo 6	<i>(Il direttore)</i>
Articolo 7	<i>(Elezioni e nomina del direttore della Scuola)</i>
Articolo 8	<i>(Organizzazione didattica della Scuola)</i>
Articolo 9	<i>(Accordi e convenzioni)</i>
Articolo 10	<i>(Contratti di diritto privato di insegnamento e di didattica integrativa)</i>
Articolo 11	<i>(Attività di monitoraggio e valutazione)</i>
Articolo 12	<i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio dell'Università Iuav di Venezia, istituita e attivata ai sensi del DM di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137.
2. La Scuola di Specializzazione integra gli studi universitari con un percorso didattico di terzo livello di durata biennale in Beni architettonici e del paesaggio (pari a 120 crediti formativi universitari) volto a formare figure di alto profilo professionale impegnate nel campo della tutela, del restauro, della gestione e della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.

Articolo 2

(Organi della Scuola)

1. Per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti di Iuav affidano alla Scuola, essa agisce tramite i propri organi.
2. Sono organi della Scuola: il consiglio della Scuola e il direttore.

Articolo 3

(Il consiglio della Scuola)

1. Il consiglio è l'organo di programmazione, coordinamento e gestione delle attività della Scuola. In particolare:
 - a) procede annualmente alla programmazione didattica, approvando gli ordinamenti, i regolamenti, l'offerta didattica e il Manifesto degli studi del Corso di Specializzazione;
 - b) programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali e approva l'utilizzazione delle risorse disponibili, presentata dal direttore in ordine all'attuazione dell'offerta didattica e formativa;
 - c) dispone, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'assegnazione ai docenti dei compiti didattici e degli affidamenti e l'attribuzione di incarichi di insegnamento esterni per attività didattiche anche integrative;
 - d) promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione allo svolgimento delle attività della Scuola;
 - e) propone e pone in essere attività formative post lauream, anche in concorso con altri atenei, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - f) approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - g) delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonché convalida l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
 - h) fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro Corso di Studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;
 - i) propone agli organi competenti la disciplina degli accessi al Corso di Specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente;
 - l) cura la coerenza dell'offerta formativa con il regolamento e l'ordinamento didattico, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;
 - m) approva il calendario annuale delle attività didattiche;
 - n) elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il direttore della Scuola di Specializzazione.
2. Il consiglio delibera comunque su ogni altra materia che gli è demandata dalla legge e dai regolamenti interni.
3. Il consiglio, ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, può deliberare all'affidamento di specifici incarichi istruttori o la costituzione di appositi gruppi di lavoro o commissioni istruttorie.

Articolo 4

(Composizione e funzionamento del consiglio della Scuola)

1. Il consiglio della Scuola è composto da:
 - a) il direttore della Scuola che lo presiede;
 - b) tutti i docenti dell'ateneo responsabili di un incarico di insegnamento nel Corso di Specializzazione biennale in Beni architettonici e del paesaggio di cui almeno uno

TORNA ALL'INDICE

- individuato da ciascuna struttura didattica di ateneo coinvolta salvo verifica delle incompatibilità definite dallo statuto;
- c) un rappresentante degli specializzandi, eletto tra gli studenti iscritti regolarmente al Corso di Specializzazione.
2. La rappresentanza degli specializzandi dura in carica due anni.
 3. Possono partecipare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale, tutti i soggetti esterni titolari di insegnamento nel Corso di Specializzazione biennale in Beni architettonici e del paesaggio.
 4. Il consiglio è convocato dal direttore almeno due volte l'anno.
 5. Il consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si riduce a tre giorni. La convocazione del consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun componente tramite posta elettronica.
 6. Le riunioni del consiglio sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non concorrono alla determinazione del numero legale coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta. Deve comunque essere presente almeno un terzo dei componenti del consiglio perché la seduta possa considerarsi valida.
 7. Non è consentita la partecipazione in via telematica o in video conferenza sulle seguenti materie:
 - elezione del direttore della Scuola;
 - conferimenti di incarichi di insegnamento nella Scuola.
 8. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto partecipanti alla riunione salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
 9. In ciascuna seduta il presidente individua un componente che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
 10. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino propri parenti o affini entro il quarto grado. Il consiglio può, tuttavia, chiedere che l'interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.

Articolo 5

(Elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della Scuola)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal direttore della Scuola.
2. Per eleggere le rappresentanze degli specializzandi, ogni elettore dispone di una sola preferenza. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo (arrotondato per difetto) degli aventi diritto e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore, il più giovane di età. Qualora il quorum non venga raggiunto il consiglio della Scuola rimane privo della rappresentanza degli specializzandi per il relativo biennio accademico. In caso di decadenza o di dimissioni dei rappresentanti eletti, subentrano i candidati non eletti presenti nella rispettiva graduatoria. Se la graduatoria risulta esaurita, sono indette e svolte elezioni suppletive con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, tranne nei 6 mesi antecedenti la scadenza del mandato. I nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del mandato dei rappresentanti sostituiti.
3. Lo specializzando che consegua il titolo finale decade automaticamente dalla carica.
4. I rappresentanti degli specializzandi partecipano alla discussione ma non alla votazione dei punti c), f) g) e h) dell'articolo 4 comma 1.

Articolo 6

(Il direttore)

1. Il direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta, sovrintende alle attività didattiche, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica.
2. Il direttore:
 - a) convoca e presiede le riunioni del consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) svolge le funzioni a lui delegate dal consiglio della Scuola;
 - c) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - d) tiene i rapporti con le strutture didattiche e gli altri organi dell'ateneo;

TORNA ALL'INDICE

- e) svolge, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei direttori di corso di studio;
- f) esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti;
- g) propone all'approvazione del consiglio della Scuola le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola stessa;
- h) promuove le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività della Scuola.

Articolo 7

(Elezioni e nomina del direttore della Scuola)

1. Il direttore è di norma un professore di prima fascia, eletto dal consiglio della Scuola tra i suoi componenti. In caso di motivato impedimento, il direttore è un professore associato, eletto dal consiglio della Scuola tra i suoi componenti.
2. Qualora faccia parte del consiglio della Scuola un solo professore ordinario o, in assenza di professori ordinari, un solo professore associato, il direttore è nominato con decreto rettorale senza procedere ad elezione.
3. Il direttore della Scuola è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima votazione, risultando eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il candidato con maggiore età anagrafica.
4. Le elezioni sono indette dal decano della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo direttore sono indette entro 30 giorni dalla data di cessazione della carica.
5. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
6. Al direttore della Scuola si applicano le incompatibilità previste dallo statuto di ateneo e dalla normativa vigente in materia,
7. Il direttore può designare un vicedirettore da lui scelto tra i professori della Scuola che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

Articolo 8

(Organizzazione didattica della Scuola)

- 1 L'offerta didattica della Scuola e tutte le disposizioni in ordine ai contenuti in materia di programmazione e gestione didattica sono disciplinati, in coerenza con l'ordinamento degli studi e i correlati obiettivi formativi qualificanti, dal regolamento didattico e dal Manifesto annuale degli studi.

Articolo 9

(Accordi e convenzioni)

1. L'ateneo, su proposta del consiglio della Scuola, può stipulare convenzioni, anche con finalità di sovvenzionamento, con enti pubblici e istituzioni private particolarmente qualificate, per la promozione e la realizzazione di attività culturali (seminari, workshop, master, conferenze, viaggi di studio, etc.), l'istituzione di borse di studio, lo svolgimento di attività scientifiche a carattere sperimentale legate ai temi della didattica, l'utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, tirocini ed esercitazioni.

Articolo 10

(Contratti di diritto privato di insegnamento e di didattica integrativa)

1. Il consiglio della Scuola, nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, può proporre la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di posti vacanti di insegnamento e di didattica integrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in coerenza con i regolamenti interni.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 11

(Attività di monitoraggio e valutazione)

1. La Scuola, in un'ottica di qualificazione delle attività formative, attraverso i suoi organi assicura un'attività di monitoraggio continuo e valutazione dell'offerta didattica attivata, anche eventualmente avvalendosi del contributo degli organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia dell'ateneo.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione al fine di consentire l'avvio delle attività della Scuola il direttore e i docenti componenti il consiglio della Scuola sono designati dal senato accademico e nominati con decreto del rettore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
- 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di ateneo.